

COPIA PER USO INTERNO

GALFER

ACCORDO SINDACALE AZIENDALE DI LAVORO
IN VIGORE
DAL 1° GIUGNO 1985 AL 31 MAGGIO 1986



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it



ACCORDO SINDACALE AZIENDALE DI LAVORO PER IL TRATTAMENTO NORMATIVO E RETRI-
BUTIVO CHE LA CALPAK S.p.A. CON DIREZIONE E STABILIMENTO IN SAN FELICE SUL
PANARO (MODENA) APPLICHERA', DI DIRITTO E DI FATTO, AI DIPENDENTI OPERAI
NEL PERIODO 1° GIUGNO 1965-31 MAGGIO 1966.

Addì 12 Agosto 1965, in San Felice sul Panaro presso gli
uffici della Direzione della Calpak S.p.A.

T R A

- la F.U.L.F.I.A., Federazione Provinciale Alimentazione di Modena, aderente
alla C.I.S.L., rappresentata dal Sig. Rino Biondi, assistito dal segreta-
rio della U.S.Z. N° Ettore Piva;
 - la F.I.L.Z.I.A.T., Federazione Provinciale Alimentazione di Modena, aderente
alla C.G.I.L., rappresentata dal Sig. Fernando Zanetti;
 - la U.I.L.I.A., Camera Sindacale di Modena, aderente alla U.I.L., rappresen-
tata dal Sig. Arrigo Casari, assistito dal Sig. Enrico Pignatti;
 - con l'assistenza dei membri della Commissione Interna aziendale nelle per-
sone dei suoi componenti Sigg. Fontana Bruno, Smerieri Aldo e Toselli Lorg-
dano
- E
- la Calpak S.p.A., rappresentata dal suo Presidente Sig. Yves G. Brault, as-
sistito dal Rag. Noradino Stanzani;

si è stipulato il presente accordo sindacale aziendale di lavoro che disci-
plinerà i rapporti tra la Calpak S.p.A. ed i lavoratori appartenenti alla
qualifica operaia in essa occupati.

PARTE I

Trattamento di diritto

ART. 1 - Trattamento normativo e retributivo di diritto.

La Calpak S.p.A applicherà ai dipendenti operai il trattamento tabellare e normativo stabilito dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti all'industria conserviera vegetale del 13/9/1962. Lo stesso trattamento verrà riconosciuto ai lavoratori che verranno assunti stagionalmente a norma dell'art. 1 lett. a) della Legge 18/4/1962 n. 230.

ART. 2 - Mantenimento trattamento economico di miglior favore.

Agli operai in servizio al momento della stipulazione del presente accordo sarà riconosciuto la differenza tra l'attuale trattamento retributivo e quello stabilito dal vigente assetto tabellare a titolo di integrazione ad personam.

ART. 3 - Definizione della quota oraria della riduzione dell'orario normale di lavoro.

La Calpak S.p.A corrisponderà agli operai, in aggiunta alla retribuzione di ogni ora di effettivo lavoro prestato, le quote orarie di cui alla allegata tabella " A " a intero compenso della riduzione dell'orario normale di lavoro prevista dall'art. 9 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 13/9/62, parte operai. Le quote orarie di cui alla precitata tabella sono escluse dagli elementi costitutivi della retribuzione ai fini del computo degli Istituti contrattuali.

ART. 4 - Premio speciale di 100 ore

Il premio speciale di cui all'art. 1 - parte comune - del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 13/9/62, sarà corrisposto agli operai alla fine dell'anno oppure al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

PARTE II

Tuttamento di fatto

ART. 5 - Tuttamento di fatto

In aggiunta al trattamento di diritto di cui alla precedente Parte I, la Calpak applicherà nei confronti dei dipendenti operai e per tutto il periodo di validità del presente accordo il trattamento precisato negli articoli seguenti e senza che ciò abbia a costituire precedente invocabile in futuro.

ART. 6 - Aumenti salariali e parità salariale.

A seguito delle richieste delle Organizzazioni dei lavoratori le parti hanno stabilito di fissare ai dipendenti uomini in forza e che verranno assunti, le integrazioni orarie ad personam di cui all'allegata tabella " B ", integrazioni che a tutti i fini, fanno parte della retribuzione.

Riconosciuto inoltre che nel settore conserviero vegetale non è ancora stata attuata la parità salariale, le parti hanno concordato di dare attuazione al detto Istituto contrattuale nel periodo di 3 (tre) anni con la conseguente riduzione delle attuali categorie operaie da 8 a 5 e con il seguente criterio:

VECCHIE CATEGORIE

- 1a Categoria .. Operai spec.ti
- 2a Categoria .. Operai qualificati
- 3a Categoria - Man. spec.ti

- 5a Categoria .. Ex donne 1a cat.

- 6a Categoria .. Manovali comuni

- 7a Categoria - Ex donne 2a
- 8a Categoria - Ex donne 3a

NUOVE CATEGORIE

- 1a Categoria - Op.spec.ti
- 2a Categoria - Op. qual.ti
- 3a Categoria - Man. spec.ti e donne 5a
- 4a Categoria - Donne 7a (parametro 106,5)
- 5a Categoria - Manovali comuni e donne 8a

L'indennità di contingenza continuerà invece ad essere corrisposta nei modi previsti dagli accordi Interconfederali vigenti. Per le tariffe delle nuove categorie si rimanda all'allegata tabella " B " .

ART. 7 - Infortuni sul lavoro.

A titolo di integrazione, a tutti gli operai colpiti da infortunio, la Calpak corrisponderà la differenza fra la retribuzione salariale dovuta al dipendente per 8 ore giornaliere di lavoro e l'ammontare della liquidazione corrisposta dall'I.N.A.I.L. Le parti convengono altresì che la presente integrazione non ha alcun carattere di retribuzione, non avendo una corrispettiva prestazione lavorativa e pertanto l'integrazione medesima non è assoggettabile a contributo.

ART. 8 - Vuotatura casse pomodoro.

Agli operai che verranno dall'azienda adibiti alla vuotatura casse pomodoro sui canali posti alla testa delle linee di lavorazione, anche in considerazione del lavoro disagiato, verrà corrisposta la retribuzione della categoria " F ", soltanto per il periodo in cui perdurerà detta prestazione.

ART. 9 - Tariffe in relazione all'età degli operai.

A tutti i dipendenti uomini e donne appartenenti alla qualifica operaia verrà riconosciuta la tariffa dei superiori agli anni 21.

ART. 10 - Personale femminile.

Il personale femminile verrà retribuito a seconda delle mansioni svolte e che gli verranno affidate, nelle categorie di cui alla tabella " B ", fermo restando che alle lavoratrici che hanno già prestato servizio nelle campagne precedenti, non potrà essere assegnata una categoria inferiore.

ART. 11 - Scatti di anzianità.

L'art. 21 del C.C.N.L. 13/9/62 viene variato. Ai dipendenti in forza alle date del 31/12/1965, verranno corrisposte le quote mensili spettanti delle 125 ore del premio di anzianità che maturava dopo 8 anni di servizio. Al fine del computo del premio le frazioni superiori a 15 giorni verranno considerate come mese intero.

Vengono istituiti con decorrenza dal 1/1/1966 e per ogni quadriennio di anzianità di servizio maturato presso l'azienda e nella medesima categoria di appartenenza, degli scatti di anzianità dell' 1%. Detti scatti saranno computati sulla paga base tabellare.

ART. 12 - Riposi intermedi retribuiti.

Durante l'anno la Calpa! concederà ai propri dipendenti due riposi intermedi giornalieri retribuiti di 10 minuti ciascuno. Detti riposi verranno concessi anche durante il periodo stagionale.

ART. 13 - Indennità vestiario.

In relazione alle reiterate richieste delle Organizzazioni dei lavoratori e della Commissione Interna aziendale, anche giustificate dall'aumento del costo degli indumenti di lavoro, le parti hanno convenuto di stabilire i seguenti coefficienti orari proporzionati alle ore prestate:

- L. 55 da corrispondere agli operai durante l'intero periodo delle lavorazioni stagionali a turni per la trasformazione della frutta fresca (pere) e del pomodoro;
- L. 40 durante gli altri periodi.

Al fine dell'individuazione del periodo di corresponsione del coefficiente 55 si fa riferimento al periodo previsto dal R.D. 10/9/1923 n. 1957 e successivi.

Si precisa che tale indennità vestiario verrà corrisposta agli operai in compensazione di quanto previsto dall'art. 48 del C.C.N.L. 13/9/62 ed a titolo di rimborso delle maggiori spese determinate dall'eccessiva usura e rapido deperimento del vestiario causa ambienti caldi, bagnati, umidi e a contatto con materie prime acide e dalle esigenze igienico-sanitarie dell'azienda e delle norme vigenti.

Le parti convengono che l'indennità vestiario, per la sua specifica natura di rimborso spese, non ha alcun carattere di retribuzione ad alcun effetto contrattuale e non verrà assoggettata ai contributi previdenziali ed assicurativi.

ART. 14 - Indennità di trasferta.

Tenuto presente che l'attuale situazione determinatasi nella manodopera locale acconsente di reperire l'occorrente personale in loco, le parti convengono che si rende superflua la corresponsione di una indennità di trasferta e pertanto addivengono all'annullamento dell'art. 14

PARTE .III

Altre condizioni

ART. 15 - Personale fisso dello stabilimento.

La Calpak esaminerà con la Commissione Interna alla fine del periodo stagionale, i nominativi del personale che rimarrà in forza durante il periodo di manutenzione secondo le necessità contingenti dello stabilimento.

ART. 16 - Permessi per cariche sindacali.

Ai lavoratori aziendali membri di direttivi provinciali o nazionali delle Organizzazioni sindacali del Settore alimentare potranno essere concessi brevi permessi retribuiti, fino a 4 ore mensili (non cumulabili) per il disimpegno delle loro funzioni. L'assenza dal lavoro dovrà essere espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni dei lavoratori all'azienda con 48 ore di preavviso. I permessi stessi verranno concessi sempre che non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale. Le qualifiche sopra citate e le variazioni dovranno essere comunicate per iscritto all'azienda. Resta altresì inteso che i permessi di cui si parla sopra non potranno essere concessi a più di un membro per ogni organizzazione.

ART. 17 - Normalizzazione dei rapporti di lavoro.

I Sindacati dei lavoratori e la Commissione Interna aziendale firmatari del presente accordo, a nome proprio e di tutti i lavoratori dell'azienda, si impegnano a non turbare per tutta la durata dell'accordo stesso, il regolare andamento aziendale.

ART. 18 - Coordinamenti.

In considerazione del fatto che in campo nazionale sono state avanzate dalle Organizzazioni dei lavoratori richieste di miglioramenti che investono vecchi Istituti contrattuali e ne vogliono istituire dei nuovi, tutti i miglioramenti previsti nel trattamento di fatto del presente accordo devono ritenersi assorbibili fino alla concorrenza del loro ammontare, da quei miglioramenti che intervenissero a seguito della stipulazione di accordi interconfederali o del nuovo contratto nazionale di lavoro e pertanto, quanto fatto dall'azienda deve intendersi a titolo di acconto su quei futuri miglioramenti (vedi quote orarie ad persona, parità salariale, indennità vestigiario e scatti d'anzianità). In ogni caso le parti si impegnano fin d'ora per incontrarsi al fine di esaminare e coordinare con il presente accordo sindacale tutte le variazioni che intervenissero a seguito della stipulazione dei suddetti accordi interconfederali e del nuovo contratto nazionale di lavoro.

ART. 19 - Trattenute sindacali.

La Calpak si assume l'onore di effettuare la trattenuta sindacale nella misura dell'1% della paga netta, esclusi gli assegni familiari, mensilmente a tutti gli operai. Gli importi così trattenuti verranno trimestralmente versati all'Organizzazione che verrà indicata dalle firmatarie del presente accordo. Le trattenute di cui sopra non verranno peraltro effettuate a quei dipendenti che ne facessero richiesta in tal senso e l'azienda provvederà a far noto quanto sopra in modo adeguato.

ART. 20 - Decorrenza.

Il presente accordo avrà decorrenza dal 1° Giugno 1965 e sarà applicato fino al 31 Maggio 1966 data in cui scadrà e si rinnoverà automaticamente salvo disdetta delle parti data 3 mesi prima della scadenza a mezzo di lettera raccomandata.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
San Felice s.P., il 12 Agosto 1965:

per la F.U.L.P.I.A - C.I.S.L

(Rino Baraldi - M° Ettore Piva)

per la F.I.L.Z.I.A.F - C.G.I.A.

(Fernando Benatti)
per la U.I.L.I.A - U.I.L



CALPAK S.p.A.
Il Presidente

(Arrigo Casari - Enrico Pignatti)

YVES G. BRAULT

per la Commissione Interna

(Pontana B. - Smerieri A. - Toselli L.)

TABELLA DELLE QUOTE ORARIE DA CORRISPONDERSI DURANTE L'ANNO AGLI APPARTENENTI ALLA QUALIFICA OPERAIA E PER OGNI ORA DI EFFETTIVO LAVORO

CATEGORIA	QUALIFICHE	IBM	QUOTA ORARIA
1a categoria	Operai specializzati	A	16,06
1a categoria	Operai specializzati	B	15,23
1a categoria	Operai specializzati	C	14,39
1a categoria	Operai specializzati	D	13,56
2a categoria	Operai qualificati	E	12,42
2a categoria	Operai qualificati	F	11,65
3a categoria	Manovali specializzati	M	11,17
3a categoria	Ex donne 5a categoria	S	10,49
4a categoria	Ex donne 7a categoria	T	9,94
5a categoria	Manovali comuni	H	10,21
5a categoria	Ex donne 8a categoria	X	9,43

NB. - Le suddette quote rimangono in vigore fino al 31/10/65 e varieranno in caso di variazioni dell'indennità di contingenza.

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI IN VIGORE DAL 1° GIUGNO 1965
PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLA QUALIFICA OPERAIA.

MANIFATTURA "39"

CATEGORIA	QUALIFICA	IBM	Paga base	Ind. tà di cont. sa	Assegno ad personam	Totale orario	Induzione orario	Ind. tà vestio	Totale orario di fatto
1	2	A	A	5	6	7	8	9	10
1a Categoria	Op. spec. ti	A	227,30	80,62	78,20	386,12	16,05	55,00	457,18
2a Categoria	Op. spec. ti	B	227,30	80,62	58,20	366,12	14,39	55,00	415,51
3a Categoria	Op. spec. ti	C	227,30	80,62	38,20	346,12	13,56	55,00	394,68
4a Categoria	Op. spec. ti	D	227,30	80,62	18,20	326,12	12,42	55,00	365,04
5a Categoria	Op. qual. ti	E	203,05	72,18	23,39	298,62	11,65	55,00	346,58
6a Categoria	Op. qual. ti	F	203,05	72,18	5,00	268,23	11,17	55,00	334,73
7a Categoria	Man. spec. ti	M	191,35	66,68	10,53	268,56	10,49	55,00	317,75
8a Categoria	Ex dome 5a	S	181,65	63,87	6,74 (1)	252,26	9,94	55,00	303,99
9a Categoria	Ex donne 7a	T	172,75	60,68	5,62 (2)	239,05	10,21	55,00	310,82
10a Categoria	Man. comma	H	178,05	62,56	5,00	245,61	9,43	55,00	297,12
11a Categoria	Ex donne 8a	X	158,50	56,68	11,51	226,69			

Tutti gli operai, indipendentemente dall'età, verranno retribuiti con le tariffe di cui sopra ed in relazione alle mansioni svolte.

Alla 2a cat. "F" dovranno essere assegnati gli operai qualificati di nuova assunzione o di ventatori cassa pensionato.
Alla 3a cat. "M" dovranno essere assegnati gli aiuti meccanici e coloro che svolgono lavoro di collaborazione con gli operai di qualifica superiore.

Le donne verranno retribuite secondo le mansioni svolte ed alle tariffe di cui alle categorie 5-F-I. In ogni caso alle donne che hanno già lavorato alla ns. dipendenze non potrà essere corrisposta una paga oraria inferiore a quella degli anni scorsi.

(1) Un terzo della quota per la parità salariale con il Manovale specializzato.
(2) Un terzo della quota per il parametro 106,50 con il Manovale Commo (178,05).

(3) Questa quota oraria è formata dalle 5 lire dell'anno scorso più un terzo per la parità salariale con il Man. Commo.